

L'assegno di mantenimento condiziona l'assegno sociale?

written by Paolo Remer | 31/03/2022



Quali sono i rapporti tra i due emolumenti e cosa succede dopo la separazione o il divorzio quando si fa domanda all'Inps per ottenere il contributo economico.

Stai per compiere i 67 anni e vorresti chiedere l'assegno sociale. Però sei divorziata e per questo motivo percepisci il mantenimento dal tuo ex coniuge, come ha stabilito il giudice nella sentenza. Così ti domandi se l'assegno di mantenimento condiziona l'assegno sociale.

Inoltre, nel caso in cui l'assegno sociale ti venisse riconosciuto, temi di perdere l'assegno di mantenimento, se il tuo ex marito chiedesse al tribunale la revoca del suo contributo economico, proprio per il fatto che adesso percepisci il sussidio dell'Inps.

Ci sono, poi, dei casi in cui il mantenimento da parte dell'ex coniuge, nonostante sia stato riconosciuto dal giudice che ne ha fissato l'importo, rimane teorico, perché l'obbligato di fatto non lo versa per periodi prolungati. E allora, se l'assegno

di mantenimento fosse di ostacolo all'assegno sociale, oltre al danno di non percepire dall'ex coniuge il contributo dovuto ci sarebbe anche la beffa di non vedersi erogare il beneficio economico che spetta proprio a chi versa in stato di bisogno. La giurisprudenza è intervenuta su questi aspetti affermando il diritto alla percezione dell'assegno sociale quando il mantenimento non è effettivo.

Assegno sociale: a chi spetta?

L'assegno sociale (un tempo chiamato "pensione sociale") spetta ai cittadini italiani, e residenti in Italia da almeno 10 anni, che hanno compiuto 67 anni e versano in stato di bisogno economico. Viene erogato dall'Inps su domanda dell'interessato. Leggi "[Assegno sociale: chi può richiederlo](#)".

L'importo dell'assegno sociale, per l'anno 2022, è stabilito in 6.085,43 euro annui, ossia 468,10 euro mensili, in quanto viene erogato per 13 mensilità [1].

Assegno sociale a separati o divorziati

L'assegno stabilito dal giudice della separazione o del divorzio per il mantenimento dell'ex coniuge (e dei figli minori) rientra nel reddito rilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale. Infatti la legge [2] dispone che «alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile».

La stessa norma dispone che se il percettore dell'assegno sociale «possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare». Inoltre, «i successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale».

In concreto, quindi, dell'importo del mantenimento si tiene conto ai fini della spettanza dell'assegno sociale. Quando il mantenimento c'è ma è esiguo - ossia è di importo inferiore a quello dell'assegno sociale: ad esempio, 300 euro mensili - l'assegno sociale viene riconosciuto solo parzialmente, ad integrazione del reddito,

e non in misura intera (nell'esempio fatto, si otterranno circa 160 euro).

Va da sé che chi è titolare di un assegno di mantenimento o divorzile più elevato di quello dell'assegno sociale – nel 2022, lo ripetiamo, il valore è di 468,10 euro mensili e di 6.085,43 euro annui – non potrà vedersi riconosciuto questo emolumento, che è un sussidio spettante solo a chi si trova in stato di bisogno economico.

Assegno di mantenimento e assegno sociale: rapporti

Abbiamo visto che ai coniugi l'assegno sociale spetta in relazione ai redditi complessivi della coppia, mentre per i separati e divorziati si considera solo il reddito singolo di ciascuno dei due e non più quello dell'ex coniuge. Così c'è chi si separa fittiziamente per far apparire sussistente uno stato di bisogno che in realtà non c'è, magari accordandosi con l'ex coniuge per un assegno di mantenimento di importo irrisorio, in modo da non sfiorare i limiti previsti per poter percepire l'assegno sociale. Questo comportamento è truffaldino e costituisce reato se viene compiuto allo scopo di percepire l'assegno sociale in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

In altri casi, invece, le separazioni e i divorzi sono veri e reali. Una recente sentenza del tribunale di Milano [3] si è occupata dei rapporti tra assegno di mantenimento e assegno sociale. L'Inps aveva chiesto la revoca del sussidio ad un settantenne, ma il giudice ha ritenuto illegittimo questo diniego ed, anzi, ha condannato l'Istituto previdenziale a versare all'interessato gli arretrati dell'assegno sociale non riconosciuto. I giudici meneghini hanno richiamato il principio di legge in base al quale il diritto all'assegno sociale è ridotto, o escluso, soltanto quando il richiedente dispone di redditi effettivamente percepiti, come quelli dell'assegno di mantenimento o divorzile; ma il beneficiario non ha l'obbligo di escutere preliminarmente il patrimonio dell'ex coniuge obbligato a versarlo, specialmente se è incapiente e non si troverebbe nulla di utile su cui soddisfarsi; dunque, se versa in stato di bisogno, può rivolgersi direttamente all'Inps. L'Istituto, insomma, rappresenta un "porto sicuro" contro le inadempienze dell'ex coniuge nel pagamento del mantenimento dovuto.

Anche la Corte di Cassazione, in una recente pronuncia [4], aveva affermato il

diritto a percepire l'assegno sociale per chi si trova in uno stato di «bisogno effettivo», senza che assuma rilevanza la mancata richiesta dell'assegno divorzile all'ex coniuge e tantomeno - come ha ribadito ora il tribunale di Milano - una modifica o revoca delle condizioni di divorzio: lo stato di bisogno del richiedente l'assegno sociale - si legge in sentenza - non può essere condizionato dalle «vischiosità dei rapporti familiari», compresi quelli derivanti dall'obbligo di pagamento periodico dell'assegno di mantenimento.